

RELAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Oggetto: Sentenza n.613/16 del Giudice di Pace di Pisa che ha condannato alle spese di lite in solido Equitalia e Comune di Pisa nella causa Donati Maria Beatrice c/ Equitalia Centro e Comune di Pisa.

In data 19.5.2016 la signora Donati notificava al Comune di Pisa atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento n.08720169000234232/000, emessa da Equitalia Centro Spa di Pisa.

L'intimazione riguardava il mancato pagamento di n.3 cartelle relative alla tassa rifiuti ed n.1 cartella relativa sanzione emessa a seguito di violazione del codice della strada.

La signora sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle e che comunque le pretese creditorie azionate da Equitalia erano ormai prescritte.

Concludeva, pertanto, con la richiesta al Giudice di Pace di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e l'avvenuta prescrizione del credito azionato.

Si costituiva il Comune di Pisa, il quale, innanzitutto, eccepiva il difetto di giurisdizione per la parte della cartella relativa alla tassa rifiuti. Infatti, poiché la signora contestava un tributo locale essa avrebbe dovuto presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale e non al giudice ordinario.

Il Comune chiedeva, poi, l'estromissione dal giudizio dell'amministrazione per carenza di legittimazione passiva, in quanto l'emissione della cartella è di esclusiva competenza di Equitalia Centro.

Il Giudice di Pace di Pisa ha riconosciuto il difetto di giurisdizione per la parte della cartella relativa al pagamento della tassa rifiuti.

Per quanto, riguarda, invece, il pagamento della sanzione per violazione del codice della strada ha dichiarato prescritta la cartella di Equitalia perché emessa fuori dei termini stabiliti dalla legge. Di conseguenza ha condannato Equitalia, ma in

solido con il Comune in qualità di ente impositore, al pagamento delle spese di lite pari a € 238,00 oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap.

Il Comune non ha, nel caso di specie, alcuna responsabilità materiale, poiché ha consegnato alla concessionaria della riscossione i ruoli nei termini, affinché questa procedesse al recupero del credito. Tuttavia ha una responsabilità giuridica, poiché il Comune in quanto ente impositore, è considerato coobbligato in solido e pertanto il giudice lo ha condannato al pagamento di metà delle spese di giudizio.

Pisa 16.9.2016

Avv. Giuseppina Gigliotti